

LE IPOTESI DI «DEFINIZIONE AGEVOLATA» PREVISTE DAL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI «CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE» (C.D. «ROTTAMAZIONE TER»)

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

√ debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

- capitale e interessi iscritti a ruolo (nonché aggio, diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.
- ✓ per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ✓ unica soluzione, entro il **31 luglio 2019**, ovvero in un numero massimo di **dieci rate** consecutive e di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del **2% annuo**.
- per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione «bis» e che pagano integralmente entro il 7 dicembre 2018 le residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, opererà automaticamente il differimento automatico del versamento delle restanti somme, da effettuarsi in dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3%.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

- presentazione della domanda entro il 30 aprile 2019 (integrabile entro lo stesso termine) con indicazione del numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e con l'eventuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
- √ l'Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019 comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
- nessun adempimento a carico dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e che hanno pagato le residue somme entro il 7 dicembre 2018. Sarà l'agente della riscossione a comunicare entro il 30 giugno 2019 i nuovi bollettini con le nuove scadenze



SALDO E STRALCIO DEI DEBITI FINO A «MILLE EURO» AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
 - ✓ debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
- Ammontare dovuto per la definizione
 - ✓ nulla è dovuto
- TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
 - ✓ nulla è dovuto
- MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
 - ✓ nessun adempimento a carico dei contribuenti: l'annullamento sarà automatico



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE A TITOLO DI «RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA»

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014 e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

Importo richiesto per la definizione

- capitale e interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), a cui vanno aggiunti con specifico riferimento alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014:
 - > a decorrere dal 1º maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli **interessi di mora** previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
 - > dal 1º agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

✓ unica soluzione o prima rata entro il **30 settembre 2019** (seconda rata con scadenza il 30 novembre 2019, le restanti rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo)

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

✓ rinvio alle modalità generali previste per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE «CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto impositivo), il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del Decreto e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

- per le controversie pendenti in primo grado per le quali non sia stata ancora emessa sentenza e per le controversie che hanno dato luogo a sentenza favorevoli all'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia resa:
 - importo integrale del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- ✓ per le controversie che hanno dato luogo a sentenza favorevole al contribuente in primo grado:
 - > 50% del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- per le controversie che hanno dato luogo a sentenza favorevole al contribuente in secondo grado:
 - > 20% del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
- ✓ per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:
 - > 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia resa alla data di entrata in vigore del Decreto;
 - > 40% in tutti gli altri casi

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

✓ unica soluzione o prima rata (di un numero massimo di rate di a 20 rate trimestrali) entro il 31 maggio 2019

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

- ✓ presentazione della domanda di definizione entro il **31 maggio 2019** (sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione che scadono dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2019).
- ✓ l'eventuale diniego (impugnabile) va notificato entro il 31 luglio 2020



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI «ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO»

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero dei crediti, notificati entro la data di
 entrata in vigore del Decreto, sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione
 del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data;
- ✓ inviti al contraddittorio ex art. 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 218/1997
 notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto;
- ✓ atti di adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto che non si sono ancora perfezionati
 con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del
 1997;
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti emessi dagli Uffici ai fini della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

✓ maggiori imposte indicate negli atti sopra indicati, con esclusione degli interessi e delle sanzioni irrogate

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

✓ unica soluzione o prima rata (di un numero massimo di 20 rate trimestrali) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto o nel maggior termine di cui all'art. 15 comma 1 D.Lgs. 218/1997 che residua dopo la data di entrata in vigore del Decreto.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

✓ perfezionamento con il pagamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata nel termine sopra indicato



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI «PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE»

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

✓ contenuto **integrale** dei **processi verbali di constatazione** di cui all'articolo 24, della legge n. 4 del 1929, consegnati entro la data di entrata in vigore del **Decreto** e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lqs. 218/1997

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

maggiori imposte dovute per le violazioni constatate nel processo verbale (in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto) per ciascun periodo di imposta, con esclusione delle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

✓ unica soluzione o prima rata (di un numero massimo di 20 rate trimestrali) entro il 31 maggio 2019

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

- ✓ presentazione **entro il 31 maggio 2019** della/e dichiarazione/i integrativa/e o ordinaria (in caso di omessa dichiarazione) per ciascun periodo d'imposta (per i quali non siano scaduti i termini di accertamento, eventualmente anche «raddoppiati») con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale.
- con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, sono prorogati di due anni i termini di accertamento



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE «IMPOSTE DI CONSUMO DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 62-QUATER, COMMI 1 E 1-BIS DEL D.L.GS. 504/1995» (PRODOTTI SUCCEDANEI DEL TABACCO E LIQUIDI DA INALAZIONE)

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

✓ debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018, a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'art. 62-quater, commi 1 e 1-bis del D.L.gs. 504/1995

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

✓ **5%** dell'imposta dovuta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

unica soluzione o prima rata (di un massimo di **120 rate mensili**, previa prestazione di **garanzia** ai sensi dell'art. 1 della Legge 348 del 1982, a copertura di sei mesi) entro **60 giorni dalla comunicazione** con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'ammontare delle somme dovute (la comunicazione dovrà essere inviata entro 120 giorni dalla domanda dell'interessato).

Modalità di attivazione della procedura

✓ presentazione di apposita domanda **entro il 30 aprile 2019** (che sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo nonché delle sentenze pronunciate su tali atti)



DEFINIZIONE DELLE INFEDELTÀ DICHIARATIVE TRAMITE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA «SPECIALE»

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

infedeltà dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017 che abbiano comportato la mancata indicazione di un reddito imponibile non superiore, per ciascun periodo di imposta, al 30% di quello dichiarato, entro un tetto massimo di "imponibile annuo integrabile" pari a 100.000 euro (il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e non deve essere a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. E' esclusa l'emersione di attività costituite e/o detenute all'estero)

IMPORTO RICHIESTO PER LA DEFINIZIONE

- ✓ sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, una imposta sostituiva, determinata applicando:
 - un'aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
 - un'aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
 - un'aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l'aliquota media, l'imposta sostitutiva verrà determinata secondo l'aliquota ordinaria).

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

✓ unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure prima rata (di un numero massimo di dieci rate semestrali) entro il 30 settembre 2019.

Modalità di attivazione della procedura

✓ presentazione, **entro il 31 maggio 2019**, di una dichiarazione integrativa speciale per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, non siano scaduti i termini per l'accertamento



MODALITÀ PARTICOLARI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE "SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL CONI"

- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono avvalersi:
- ✓ della «dichiarazione integrativa speciale», per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
- della definizione agevolata degli «atti del procedimento di accertamento», versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- ✓ della definizione agevolata delle «controversie tributarie» con il versamento del:
 - ▶ 40% del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
 - ▶ 10% del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del Decreto;
 - > 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del Decreto.
- Le **modalità particolari** di definizione agevolata sopra illustrate **sono precluse** se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è **superiore ad euro 30 mila** per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle modalità «ordinarie» di definizione agevolata degli «atti di accertamento» e delle «liti pendenti»



Associazione Professionale MILANO Corso Europa 2 20122 (MI) Tel. 02 76 36 931 Fax 02 76 01 51 78

aldo.bisioli@slta.it giorgio.infranca@slta.it

www.biscozzinobili.it